



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 133/2015
depositato il 13/01/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 1310/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TARANTO
contro:
TORRICELLA

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° PROV.2057/2003 I.C.I. 2003

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 133/2016

UDIENZA DEL

28/11/2019 ore 09:30

N°
3876/2019

PRONUNCIATA IL:

26 NOV. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 DIC. 2019
Il Segretario

[Signature]

[Signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente signor Arachi Donato – appellante -, così come costituito in atti, depositava in data 13 gennaio 2015 presso questa Commissione – Sede staccata di Taranto - l'atto di appello avverso la sentenza n. 1310/01/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, pronunciata il 28 gennaio 2014 e depositata il 21 maggio 2014, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dallo stesso (contribuente) contro l'avviso di accertamento n. 2057/2003 di complessivi € 215,00, emesso dal Comune di Torricella – appellato - ed avente ad oggetto l'omesso parziale versamento dell'imposta ICI per l'anno 2003, così veniva deciso:

"La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso in epigrafe e condanna il ricorrente alle spese di giudizio pari ad € 250,00."

L'appellante si opponeva alla sentenza gravata, sostenendo, innanzitutto, che la stessa fosse priva di un aspetto essenziale ed assolutamente decisivo della controversia racchiuso nella sentenza n. 138/28/2013 di questa Commissione, pronunciata il 3 febbraio 2012 e depositata il 17 luglio 2013, non impugnata nei termini di legge e passata in giudicato, mediante la quale è stato accolto l'appello proposto dal contribuente ~~_____~~, riconoscendo l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, dichiarandolo nullo e confermando l'attribuzione della classe 1 agli immobili di proprietà degli stessi ricorrenti (appellanti), così veniva disposto:

"In riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1°) accoglie il ricorso ed annulla per difetto di motivazione l'accertamento relativamente all'attribuzione della classe 3 anziché della classe 1;

2°) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio."

Inoltre l'appellante lamentava l'insufficiente motivazione per violazione dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 546/1992 ed anche la violazione dell'articolo 112 c.p.c..

A conclusione dell'illustrazione delle argomentazioni, l'appellante chiedeva l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'atto opposto e la condanna di controparte alle spese di giudizio con distrazione a favore del difensore.

Il Comune di Torricella – appellato – non si è costituito in questo giudizio di appello e pertanto non ha svolto alcuna attività difensiva e processuale.

Presidente e relatore
Fernando Antonio Cazzolla



All'udienza pubblica odierna – 26 novembre 2019 – Il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato ed è accolto.

La sentenza impugnata, emessa col n. 1310/01/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, è riformata.

Il Collegio, dopo attento e scrupoloso esame degli atti e dei fatti che corredano il fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione già evidenziati in fatto.

La doglianza, riguardante un aspetto essenziale ed assolutamente decisivo della controversia racchiuso nella sentenza n. 138/28/2013 di questa Commissione, pronunciata il 3 febbraio 2012 e depositata il 17 luglio 2013, non impugnata nei termini di legge e passata in giudicato, mediante la quale è stato accolto l'appello proposto dai contribuenti **[redacted]**, **[redacted]**, **[redacted]** e **[redacted]**, riconoscendo l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento che aveva attribuito la classe 3, dichiarandolo nullo, confermando l'attribuzione della classe 1 agli immobili di proprietà degli stessi ricorrenti (appellanti), merita di essere accolta, perché non vi è dubbio che, quanto con essa deciso, si riverbera direttamente sull'odierna controversia, determinando conseguentemente la riforma della sentenza gravata.

E' doveroso precisare che nell'odierna controversia il Collegio ha accertato l'esistenza della diretta connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con i beni ed il contribuente signor **[redacted]** che hanno già riguardato la sopra citata sentenza di questa C.T.R. (n. 138/28/2013), addivenendo alla condivisione dei motivi in essa riportati, riferiti espressamente all'erroneo procedimento di attribuzione agli immobili della classe catastale 3 invece della classe catastale 1 che ha determinato, dopo una breve applicazione del sistema Acquisiz, la sostituzione con il sistema DOCFA, riconoscendo l'insufficiente motivazione posta a base dell'avviso di accertamento emesso dallo stesso Comune di Torricella, annullandolo.

Pertanto il Collegio, essendo la sentenza pocanzi citata preliminare ed antecedente all'odierna controversia, non potendo ignorare il giudicato definitivo in essa racchiuso, che, si ripete, ha accolto l'appello dei contribuenti e ha dichiarato nullo l'accertamento relativo all'attribuzione della classe 3 agli immobili di loro proprietà in cui sono ricompresi anche quelli riguardanti l'attuale disputa promossa

Presidente e relatore
Fernando Antonio Cazzolla

[Handwritten signature]
pag. 3/4

C.T.R. PUGLIA SEDE DI BARI R.G.A. N. 133/2015 SEZIONE N. 2 UDIENZA DEL 26 NOVEMBRE 2019
ARACHI DONATO – APPELLANTE – CONTRO COMUNE DI TORRICELLA - APPELLATO –
PRESIDENTE E RELATORE - FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA -

soltanto dal signor [REDACTED], titolare dei diritti di proprietà sui beni in ragione del 50%, accoglie sul punto le doglianze, così come rappresentate nell'atto di appello.

In considerazione di tanto, il Collegio ritiene assorbite le residue lamentele racchiusse nel gravame e, definitivamente decidendo, accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata ed annulla l'atto opposto con il ricorso introduttivo della controversia.

La condanna del Comune di Torricella alle spese di lite di questo giudizio di appello deriva dalla soccombenza.

P.Q.M.


La Commissione accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto opposto.

Condanna il Comune di Torricella alle spese di lite di questo giudizio di appello, liquidate in [REDACTED] complessivi Euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Bari, 26 novembre 2019

Il Presidente – Relatore ed Estensore -

Fernando Antonio Cazzolla



Presidente e relatore
Fernando Antonio Cazzolla

